



Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Istituto Tecnico Economico
Via Marcello Marini, 33-35 - 60129 Ancona Tel +39 071 2805086

All'Albo online
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e GLO a.s. 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap”* (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) recante *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2), recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;

VISTA altresì la Direttiva Ministeriale e la Circolare Ministeriale del 6 marzo 2016;

VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 *“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

CONSIDERATI i gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il Decreto Legislativo n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTA la Circolare 1143 del 17 maggio 2018;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 *“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”*;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

VALUTATA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008, Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*;

VISTO l’allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto *“Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° Agosto 2023 avente ad oggetto Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020, recante: *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 aprile 2017, n.66”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13 gennaio 2021 *“Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017”*;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 *“Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»”*

DECRETA

La costituzione del Gruppo Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e dei G.L.O. per l’a.s. 2025/2026.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'IIS SAVOIA BENINCASA di Ancona.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o suo delegato per area di competenza.

Si riunirà:

- a) in seduta plenaria due volte l'anno per verificare, valutare, avviare e redigere il Piano di Inclusione costituito per l'anno;
- b) in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c) in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con i GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 1.a Costituzione del Gruppo di Lavoro Inclusione GLI

Il GLI è il Gruppo di Lavoro Inclusione introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Il gruppo di lavoro è costituito come segue:

- Dirigente scolastico
- DSGA
- Funzioni Strumentali per Inclusione e Benessere
- Rappresentante dei docenti curricolari
- Docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata assegnati all'Istituto
- Rappresentante servizi sociali Ente Locale e AST
- Rappresentante personale ATA
- Rappresentante genitori
- Rappresentante studenti

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Per ogni studente/essa dell'IIS Savoia Benincasa, certificato/a ai sensi della L. 104/1992, è istituito il singolo Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, modificato all'art. 9 del D.Lgs 66/2017, D.I. n.182 del 29 dicembre 2020, D.I. n. 153 del 1 agosto 2023).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro è così composto:

- dal Dirigente scolastico
- dai docenti membri del Consiglio di Classe dello studente o della studentessa certificato/a ai sensi della L. 104/1992;
- con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe;
- con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL;
- nelle sole scuole secondarie di secondo grado, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente con disabilità (nella scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elaborare e approvare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 182/2020 e successivo D.M. 153/2023 che sancisce il modello nazionale di piano

educativo individualizzato comprese le linee guida e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità;

- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI. Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con disabilità e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del Dirigente Scolastico emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene trasmesso e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Alessandra Bertini

Allegato A)

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE (G.L.I.)

a.s. 2025-2026

Dirigente scolastico	Bertini M. Alessandra
DSGA	Marcellina Zagaglia
Funzioni Strumentali per Inclusione e Benessere	Di Bari Daniela Alberti Francesca Marconi Palmira
Rappresentante dei docenti curricolari	Giorgio Federica
Docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata assegnati all'Istituto	Tutti i docenti curricolari di sostegno
Rappresentante servizi sociali Ente Locale e AST	Referenti U.M.E.E (Ast Ancona) Referenti U.M.E.E (Ast Chiaravalle) Referenti U.M.E.E (Ast Senigallia) Servizi Sociali (Comune di Ancona)
Rappresentante personale ATA	Olmeda Monica Mancinelli Marina
Rappresentante genitori	Fattorini Silvia Barbieri Laura
Rappresentante studenti	Ceccarelli Tea